



Camera di Commercio
Novara

**Statuto approvato dal Consiglio camerale
con la deliberazione n. C/2 del 28 maggio 2012**

**pubblicato all'albo camerale dal 6 giugno 2012
in vigore dal 20 giugno 2012**

**modificato, allegato A,
con la deliberazione n. C/13 del 21 ottobre 2013**

**modificato, art. 17.
con la deliberazione n. C/4 del 30 maggio 2014**

**modificato, art. 14 e art. 20
con la deliberazione n. C/7 del 30 ottobre 2017**



STATUTO CAMERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Natura e funzioni

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara, di seguito denominata "Camera di Commercio", istituita con Regio Decreto del 4 ottobre 1899, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della Legge 29.12.1993, n. 580, e, in quanto tale, ente rappresentativo e di autogoverno del sistema delle imprese.
2. La Camera di Commercio è inoltre dotata di autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria, che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti.
3. La Camera di Commercio svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. In particolare, essa svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'articolo 2 della Legge 580/1993 ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
5. Oltre alle funzioni di cui al precedente comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Piemonte.
6. La Camera di Commercio può esercitare le funzioni di cui ai commi precedenti in forma associata e, qualora nel proprio registro delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercita obbligatoriamente in forma associata le funzioni di cui alle lettere g) (arbitrato e conciliazione), h) (contratti tipo), i) (controllo clausole vessatorie) e l) (sicurezza prodotti, metrologia legale e certificazione per l'estero) dell'art. 2, secondo comma, della Legge 580/1993.

Art. 2 – Autonomia statutaria e regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita la potestà statutaria e regolamentare di cui all'art. 3 della Legge 580/1993.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle sue funzioni.

3. Sono di competenza del Consiglio i regolamenti di carattere generale aventi rilevanza esterna e quelli riguardanti le seguenti materie: funzionamento interno del Consiglio; nomine e designazioni spettanti alla Camera di Commercio; composizione e funzionamento della Consulta provinciale delle professioni.
4. Sono di competenza della Giunta tutti gli altri regolamenti.
5. Lo Statuto è approvato dal Consiglio con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
6. I regolamenti camerale sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del competente organo deliberante.
7. Le modifiche allo Statuto e ai regolamenti sono adottate con le medesime procedure previste per l'approvazione degli stessi.
8. Lo Statuto, i regolamenti e le relative modifiche sono pubblicati all'Albo camerale on line per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo diversa disposizione dell'organo deliberante.
9. Lo Statuto è trasmesso al Ministero dello Sviluppo economico per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti

Art. 3 – Sede ed emblema

1. La Camera di Commercio ha sede in Novara.
2. La Giunta può deliberare l'istituzione e la soppressione di uffici distaccati.
3. L'emblema della Camera di Commercio, corredato della relativa descrizione, è allegato (allegato A) quale parte integrante del presente Statuto e può essere modificato con le procedure previste per le modifiche statutarie.
4. L'utilizzo del logo deve avvenire nel rispetto del manuale d'uso dello stesso.

Art. 4 – Principi generali dell'azione amministrativa

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione amministrativa ai principi di efficacia, economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché a quello della semplificazione delle procedure.
2. La Camera di Commercio assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizza e agisce a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
3. La Camera di Commercio promuove la diffusione presso le imprese delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'erogazione di servizi in via telematica.

Art. 5 – Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio si riconosce integrata nel sistema camerale italiano, costituito dalle camere di commercio italiane, dalle unioni regionali delle camere di commercio, dall'Unione italiana delle camere di commercio e dai loro organismi strumentali, nonché

dalle camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

2. La Camera di Commercio fa parte, ai sensi dell'art. 7 della Legge 580/1993, dell'Unione italiana delle camere di commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio, coordinandone le attività.
3. La Camera di Commercio è inoltre associata, con le altre Camere di Commercio della regione, a Unioncamere Piemonte.
4. La Camera di Commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del registro delle imprese e degli altri registri, albi, ruoli ed elenchi previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

Art. 6 – Sussidiarietà e cooperazione

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà e cooperazione, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con gli enti le istituzioni locali, nazionali e comunitarie e con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche, sociali e professionali.
2. A tal fine, la Camera di Commercio può servirsi degli strumenti previsti dalla normativa italiana ed europea; in particolare, può stipulare convenzioni e protocolli di intesa, partecipare a patti territoriali e accordi di programma, indire e partecipare a conferenze di servizi, assumere partecipazioni, costituire aziende speciali e comunque aderire ad ogni altra forma organizzativa idonea a perseguire i fini istituzionali.
3. La Camera di Commercio può proporre l'accorpamento della propria circoscrizione territoriale con quelle di altre camere di commercio, ai sensi della normativa vigente, e può attivare iniziative congiunte con altri soggetti del sistema camerale italiano, senza vincoli di prossimità territoriale.

Art. 7 – Pari opportunità

1. La Camera di Commercio informa la propria attività al principio di pari opportunità tra generi.
2. In sede di designazione o di nomina di componenti di organi collegiali di aziende speciali, enti, società od organismi comunque denominati, qualora competa alla Camera di Commercio l'indicazione di due o più nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
3. La presenza di entrambi i generi nel Consiglio, nella Giunta e nel Collegio dei Revisori dei Conti è assicurata da quanto previsto nei successivi articoli 9, 17 e 25.

TITOLO II – ORGANI

Art. 8 – Organi della Camera di Commercio

1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - il Consiglio
 - la Giunta
 - il Presidente
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO I – IL CONSIGLIO

Art. 9 – Nomina, composizione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 580/93, sulla base delle designazioni formulate dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dai presidenti degli Ordini professionali riuniti nella Consulta di cui all'art. 32.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio si applicano le previsioni dell'art. 10, sesto comma, del D.M. 04.08.2011, n. 156.
3. Nella richiesta di designazioni deve essere specificato l'obbligo a carico delle organizzazioni o loro raggruppamenti, designanti più di due rappresentanti, di individuare almeno un terzo di essi, con arrotondamento all'unità superiore, di genere diverso dagli altri.
4. La composizione del Consiglio vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto è riportata nell'allegato B, che ne forma parte integrante, ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni conseguenti all'applicazione delle norme vigenti in materia, in particolare l'art. 10 della Legge 580/1993 e il D.M. 04.08.2011, n. 155, che il Consiglio delibera con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
5. Il Consiglio dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data di insediamento, e deve essere rinnovato, ai sensi delle disposizioni vigenti, entro quarantacinque giorni dalla scadenza. Almeno centottanta giorni prima della scadenza, il Presidente attiva le procedure per il rinnovo. Preliminarmente all'avvio delle predette procedure, il Consiglio analizza i dati provinciali disponibili relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuale versato, al fine di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da rappresentare. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata del Consiglio.
6. Allo scioglimento del Consiglio si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Art. 10 – Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio determina gli indirizzi generali della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. Il Consiglio è uno strumento di trasparenza e di partecipazione delle forze economiche, sociali e professionali alla vita della Camera di Commercio.
3. In particolare, il Consiglio adempie alle seguenti funzioni:
 - a) predispone e approva lo Statuto, nonché i regolamenti di propria competenza, e le relative modificazioni;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta della Camera di Commercio e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio e approva il programma pluriennale;
 - d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio, su proposta della Giunta;
 - e) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio e delle sue aziende speciali, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
 - f) delibera l'istituzione di commissioni consiliari;
 - g) delibera sulla mozione di sfiducia al Presidente o alla Giunta;
 - h) formula pareri e proposte su questioni di particolare rilievo per l'economia provinciale allo Stato, alla Regione e agli Enti locali;
 - i) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.
4. Il Consiglio può correttamente svolgere le proprie funzioni anche quando non siano stati nominati o siano dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
5. Nel periodo di eventuale *prorogatio* il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, quali modifiche dello Statuto, adozione e modifica dei regolamenti.

Art. 11 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le proprie funzioni nell'interesse dell'intera economia provinciale, senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto. Ciascun Consigliere opera al fine di armonizzare gli interessi del settore che rappresenta con quelli più ampi del sistema economico del territorio di riferimento.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti e formulare proposte sull'attività camerale;
 - c) intervenire alle discussioni del Consiglio, nonché ottenere copia dei verbali delle relative riunioni e degli atti in essi richiamati;
 - d) ottenere dalla Camera di Commercio e dalle sue aziende speciali copie di atti, documenti e informazioni necessari all'espletamento del proprio mandato.

3. I Consiglieri sono tenuti al segreto sul contenuto degli atti e sulle informazioni amministrative di cui sono a conoscenza in ragione del loro mandato, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi adottato dalla Camera di Commercio.
4. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega permanente di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.

Art. 12 – Decadenza dalla carica di Consigliere

1. I requisiti per la nomina a Consigliere e le cause ostative sono stabiliti dall'art. 13 della Legge 580/1993.
2. La decadenza dalla carica di Consigliere avviene, oltre che nei casi disciplinati dalla Legge 580/1993, qualora il consigliere non partecipi senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
3. Il Consigliere che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente o che intenda rassegnare le proprie dimissioni deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio, il quale ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale, nonché al Presidente della Consulta di cui all'art. 32 laddove si tratti del Consigliere designato dalla Consulta medesima, per i provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.M. 156/2011. Le dimissioni non necessitano di accettazione, hanno effetto dalla data di presentazione e sono irrevocabili.
4. I Consiglieri che subentrano in corso di mandato scadono con lo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.

Art. 13 – Regolamento interno del Consiglio

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità alla legge e al presente Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso, secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
 - a) i tempi e le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori del Consiglio;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle eventuali commissioni consiliari;
 - c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
 - d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari.

Art. 14 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni l'anno, entro i termini previsti dalla normativa vigente, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento annuale e del bilancio d'esercizio e, altresì, all'inizio del mandato, per l'approvazione del programma pluriennale.

2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente, la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Le riunioni sono convocate in modalità telematica, mediante avviso inviato al recapito di posta elettronica indicato allo scopo dai Consiglieri, almeno dieci giorni (compresi i festivi) prima della data fissata per la riunione, con la relativa documentazione istruttoria disponibile, che può essere integrata nei giorni successivi, fatti salvi i diversi termini di preavviso eventualmente previsti dalla normativa vigente per specifici argomenti. La documentazione può essere resa altresì disponibile mediante accesso ad un'area riservata del sito Internet camerale.
4. Per ragioni di urgenza, il Consiglio può essere convocato con avviso inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; nel medesimo termine può eccezionalmente essere integrato l'ordine del giorno già trasmesso.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalle norme vigenti o dallo Statuto. Non sono ammesse deleghe.
- 5.bis I componenti del Consiglio e i Revisori dei Conti possono intervenire alle riunioni mediante sistemi di audio o video conferenza o web conference, secondo modalità disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 13.
6. Le votazioni avvengono ordinariamente in forma palese, tranne che almeno la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto. Per le deliberazioni concernenti persone fisiche, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedano almeno un quinto dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, a meno che il Consiglio decida all'unanimità di procedere in forma palese. L'elezione della Giunta avviene comunque a scrutinio segreto.
7. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica.
8. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta.
9. A meno che il Consiglio non disponga diversamente, le sedute sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel Regolamento consiliare.
10. Il Presidente e i componenti del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle votazioni in caso di conflitto d'interessi e hanno altresì l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute. Non è ravvisabile conflitto d'interessi quando vengano trattati interventi generali a favore del settore rappresentato dal Consigliere.
11. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto e senza facoltà di presenziare alle votazioni, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, per la trattazione di specifici

argomenti, dirigenti o funzionari della Camera di Commercio e rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

12. Il Presidente presiede le riunioni consiliari e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.
13. Il Segretario generale della Camera di Commercio svolge le funzioni di segretario del Consiglio e ne cura la verbalizzazione delle riunioni. Può essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vice Segretario generale vicario ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più giovane d'età.
14. Le disposizioni sull'obbligo di allontanamento dalla sala delle sedute si applicano anche nei confronti del Segretario generale e del vice Segretario generale vicario.
15. Per ogni aspetto non disciplinato dalla legge o dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento di cui all'art. 13.

Art. 15 – Mozione di sfiducia verso il Presidente e la Giunta

1. Il Consiglio può votare la sfiducia al Presidente o alla Giunta, con votazione palese, assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, in caso di comprovate violazioni di legge o dello Statuto e di attività gravemente lesive dell'interesse o dell'immagine della Camera di Commercio.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed essere discussa nel corso di una seduta appositamente convocata.
3. Se viene approvata la mozione di sfiducia al Presidente, lo stesso decade e il vice Presidente assume temporaneamente la reggenza ai sensi dell'art. 23, terzo comma.
4. Se viene approvata la mozione di sfiducia alla Giunta, la stessa decade, rimanendo tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione della nuova Giunta, da attuarsi secondo le disposizioni di cui alla Legge 580/1993 e al presente Statuto.

Art. 16 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni, composte da membri del Consiglio stesso, eventualmente integrate con componenti esterni, esperti in specifiche materie, per procedere all'approfondimento di particolari questioni di competenza della Camera di Commercio e per riferire su di esse.
2. Tali commissioni, prive di poteri deliberativi, possono svolgere funzioni propositive e consultive. Hanno carattere temporaneo e cessano con l'espletamento del mandato loro affidato. Devono terminare i lavori entro novanta giorni dall'insediamento, salvo proroga per uguale durata e per una sola volta da parte del Consiglio. Possono avvalersi della collaborazione degli uffici camerale competenti.
3. La partecipazione alle predette commissioni è a titolo gratuito, salvo espressa e motivata deroga, disposta con la deliberazione istitutiva,

limitatamente agli eventuali componenti esterni e compatibilmente con la normativa vigente in materia.

CAPO II – LA GIUNTA

Art. 17 – Composizione e durata della Giunta

1. La Giunta, eletta dal Consiglio, convocato con almeno quindici giorni di preavviso, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, è composta dal Presidente e da cinque Consiglieri, per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della Legge 11.11.2011, n. 180. Dei suddetti componenti almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
3. Nell'elezione della Giunta, che avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dall'art. 12 del D.M. 156/2011, ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze pari a due.
4. Nel rispetto del principio di pari opportunità, e ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il componente del genere non rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai Consiglieri dello stesso genere, in luogo del Consigliere dell'altro genere che ha ottenuto il minor numero di voti.
5. Nel caso in cui uno dei generi non abbia raccolto alcun voto, si procede ad un'ulteriore votazione, nella quale ciascun Consigliere può esprimere una sola preferenza, limitando la scelta tra i Consiglieri del genere non rappresentato.
6. Nel caso in cui, nella votazione di cui al comma precedente, più componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti si procede ad una votazione di ballottaggio e, in caso di ulteriore parità, risulta eletto il Consigliere più anziano.
7. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima.
8. I componenti della Giunta esercitano le proprie funzioni nell'interesse dell'intera economia provinciale, senza vincolo di mandato.

Art. 18 – Funzioni della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio e ne governa l'attività nell'ambito delle funzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. In particolare, la Giunta adempie alle seguenti funzioni:
 - a) elegge, tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei componenti, il vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni;
 - b) nomina e revoca o designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni;

- c) nomina l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150;
- d) nomina il Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della Legge 580/1993;
- e) predispone ed approva i regolamenti di propria competenza, ivi incluso il proprio regolamento interno, e le relative modificazioni e integrazioni;
- f) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
- g) definisce, nell'ambito dell'attività di programmazione della Camera di Commercio, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare, destinando le relative risorse, e monitora i risultati raggiunti;
- h) riferisce al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio d'esercizio o su richiesta del Consiglio stesso, sulle attività svolte e sull'attuazione degli indirizzi espressi nei documenti di programmazione;
- i) approva, su proposta del Segretario generale, il budget direzionale e i suoi aggiornamenti a seguito di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente;
- j) adotta, su proposta del Segretario generale, i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi di promozione non espressamente definiti in sede di relazione al preventivo economico;
- k) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali, nonché sulle variazioni delle partecipazioni societarie e sulle dimissioni societarie;
- l) delibera sulla partecipazione a patti territoriali e accordi di programma, convenzioni e protocolli di intesa o altre forme collaborative con soggetti pubblici e privati, per le finalità previste dall'art. 2 della Legge 580/1993;
- m) delibera sull'assunzione di mutui, previo parere del dirigente dell'area economico-finanziaria, in merito alla sostenibilità finanziaria per l'esercizio di riferimento e per gli esercizi successivi;
- n) delibera sui provvedimenti di acquisto e alienazione di immobili;
- o) definisce la macro struttura organizzativa della Camera di Commercio, adottando, su proposta del Segretario generale, i provvedimenti inerenti l'istituzione delle Aree, nonché la soppressione o la modifica delle stesse, e la definizione dei criteri per la graduazione e l'assegnazione delle posizioni dirigenziali;
- p) approva, su proposta del Segretario generale, i piani occupazionali triennale e annuale e le loro variazioni;
- q) adotta il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- r) delibera l'istituzione e la soppressione di uffici distaccati;
- s) designa il Segretario generale, ai sensi dell'art. 20 della Legge 580/1993 e, su proposta dello stesso, nomina il dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario generale;
- t) definisce e approva, su proposta del Segretario generale e in raccordo con l'OIV, il Piano della performance e la Relazione

- sulla performance, nonché il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 150/2009;
- u) effettua la valutazione annuale del Segretario generale, su proposta dell'OIV, sulla base delle risultanze del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - v) delibera la costituzione in giudizio della Camera di Commercio e la promozione o la resistenza alle liti ed esercita il potere di conciliare o transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - w) delibera sulla predisposizione dei contratti-tipo e il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
 - x) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
 - y) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione di competenza, nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - z) adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e attività previste dalle leggi vigenti e dallo Statuto, che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio o al Presidente e comunque nel rispetto del principio della separazione tra indirizzo politico-amministrativo e potere organizzativo e gestionale della dirigenza.
3. La Giunta delibera, nei casi d'urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione successiva.
 4. Nel periodo di eventuale *prorogatio* la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione.

Art. 19 – Regolamento interno della Giunta

1. L'organizzazione ed il funzionamento della Giunta sono disciplinati, in conformità alla legge e allo Statuto, da un regolamento interno, adottato dalla Giunta stessa, secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. Il regolamento interno stabilisce i tempi e le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e per la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 20 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta si riunisce, in via ordinaria, su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. In via straordinaria, la Giunta può essere convocata su richiesta di quattro componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. Le riunioni sono convocate in modalità telematica, mediante avviso inviato al recapito di posta elettronica indicato allo scopo dai componenti, almeno sette giorni (compresi i festivi) prima della data

fissata per la riunione, con la relativa documentazione istruttoria disponibile, che può essere integrata nei giorni successivi, fatti salvi i diversi termini di preavviso eventualmente previsti dalla normativa vigente per specifici argomenti. La documentazione può essere resa altresì disponibile mediante accesso ad un'area riservata del sito Internet camerale.

3. Per ragioni d'urgenza, la Giunta può essere convocata con avviso spedito almeno due giorni prima della data fissata per la riunione; con la medesima modalità può eccezionalmente essere integrato l'ordine del giorno già trasmesso.
4. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalle norme vigenti o dallo Statuto. Non sono ammesse deleghe.
- 4.bis I componenti della Giunta e i Revisori dei Conti possono intervenire alle riunioni mediante sistemi di audio o video conferenza o web conference, secondo modalità disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 19.
5. Le votazioni avvengono ordinariamente in forma palese, tranne che almeno la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto. Per le deliberazioni concernenti persone fisiche, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedano almeno due dei presenti.
6. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica.
7. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta.
8. A meno che la Giunta non disponga diversamente, le sedute non sono pubbliche.
9. Il Presidente e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle votazioni in caso di conflitto d'interessi e hanno altresì l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute. Non è ravvisabile conflitto d'interessi quando vengano trattati interventi generali a favore del settore rappresentato dal componente di Giunta.
10. Il Presidente può invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto e senza facoltà di presenziare alle votazioni, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, per la trattazione di specifici argomenti, dirigenti o funzionari della Camera di Commercio e rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.
11. Il Presidente presiede le riunioni della Giunta e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano d'età.
12. Il Segretario generale della Camera di Commercio svolge le funzioni di segretario della Giunta e ne cura la verbalizzazione delle riunioni. Può essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vice Segretario generale vicario ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più giovane d'età.

13. Le disposizioni sull'obbligo di allontanamento dalla sala delle sedute si applicano anche nei confronti del Segretario generale e del vice Segretario generale vicario.
14. Per ogni aspetto non disciplinato dalla legge o dal presente Statuto, il funzionamento della Giunta è disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 19.

Art. 21 – Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. La decadenza dei componenti della Giunta avviene, oltre che nelle ipotesi di decadenza dalla carica di Consigliere, qualora il componente non partecipi senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Giunta.
2. Il componente di Giunta che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente o che intenda rassegnare le proprie dimissioni deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio. Le dimissioni non necessitano di accettazione, hanno effetto dalla data di presentazione e sono irrevocabili.
3. La cessazione, la decadenza o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, da convocarsi, in apposita riunione, con almeno quindici giorni di preavviso. Nella medesima seduta, il Consiglio provvede alla sostituzione, con le medesime modalità previste per la costituzione della Giunta, salvo che si tratti di sostituzione del componente in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato o dell'agricoltura e il settore medesimo sia rappresentato in Consiglio da un unico Consigliere.
4. Qualora la metà più uno dei membri della Giunta siano cessati, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede all'elezione dell'intero collegio.
5. La Giunta decade in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 15 e in caso scioglimento del Consiglio.
6. I componenti di Giunta che subentrano in corso di mandato scadono con lo scadere del quinquennio di durata della Giunta.

CAPO III – IL PRESIDENTE

Art. 22 – Competenze e funzioni del Presidente

1. Il Presidente attua la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta, nei confronti delle altre camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi di governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari ed internazionali.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio secondo le disposizioni di cui all'art. 16 della Legge 580/1993.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto per due sole volte.
4. Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto e, in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
 - b) provvede, in caso di necessità e urgenza, agli atti di competenza della Giunta; in tal caso gli atti sono sottoposti alla Giunta, per la ratifica, nella prima riunione successiva;
 - c) relaziona alla Giunta e al Consiglio sugli argomenti in trattazione;
 - d) redige la relazione illustrativa a corredo del preventivo economico e del suo aggiornamento e la relazione sulla gestione a corredo del bilancio d'esercizio;
 - e) dispone la concessione di patrocini a titolo gratuito, informandone periodicamente la Giunta;
 - f) dispone la concessione in uso temporaneo delle sale camerali a titolo gratuito o a condizioni agevolate, informandone periodicamente la Giunta;
 - g) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
5. Il Presidente non può conferire deleghe permanenti, generiche o per materia; può invece incaricare singoli componenti della Giunta di svolgere specifiche funzioni rientranti nelle proprie competenze, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente.

Art. 23 – Il vice Presidente

- 1. Il vice Presidente è eletto dalla Giunta, tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2. Il vice Presidente assume temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- 3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, il vice Presidente assume temporaneamente la reggenza fino all'elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque entro 90 (novanta) giorni dal momento in cui la carica è risultata vacante, anche nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del Consigliere a norma dell'art. 11 del D.M. 156/2011.

Art. 24 – Cessazione e decadenza del Presidente

- 1. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o decesso.
- 2. Le cause di decadenza del Presidente sono stabilite dall'art. 13 della Legge 580/1993 e dal presente Statuto.
- 3. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio, non necessitano di accettazione, hanno effetto dalla data di presentazione e sono irrevocabili.
- 4. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, il vice Presidente assume temporaneamente la reggenza ai sensi dell'art. 23, terzo comma.

CAPO IV – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 – Nomina, composizione e durata del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ai sensi dell'art. 17 della Legge 580/1993.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'Economia e Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale.
3. Ai fini del rispetto del principio delle pari opportunità, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi, mediante il coordinamento tra i soggetti medesimi.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina, e i suoi membri possono essere designati consecutivamente per due sole volte.
5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Fino alla sostituzione, subentra il Revisore supplente. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

Art. 26– Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce presso la sede della Camera di Commercio, su convocazione del proprio Presidente
2. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Collegio dei Revisori dei Conti si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 27 – Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, adempie alle seguenti funzioni:
 - a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio;
 - b) esprime, collegialmente, il parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti il preventivo e il suo aggiornamento, nonché il bilancio d'esercizio, redigendo apposite relazioni da allegare ai progetti predisposti dalla Giunta; la relazione inerente il bilancio d'esercizio è predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 02.11.2005, n. 254, e dell'art. 17, settimo comma, della Legge 580/1993;
 - c) esprime, collegialmente, il parere sugli schemi di deliberazioni di Giunta, concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie;

- d) effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa; effettua, altresì, il controllo sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;
 - e) svolge ogni altra funzione prevista dalle vigenti disposizioni;
 - f) ove riscontri irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Consiglio, oltre a trasmettere il proprio verbale al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Regione Piemonte.
2. I Revisori possono provvedere individualmente ad atti di ispezione e controllo su specifico incarico del Presidente del Collegio, riferendo all'organo in seduta collegiale con apposita relazione istruttoria. A tale fine, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili.
 3. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
 4. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 28 – Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici e i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione, approvato dalla Giunta, su proposta del Segretario generale.
2. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione disciplina le modalità e le condizioni di attribuzione e di revoca degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, nonché i criteri generali in materia di programmazione, controllo e ciclo di gestione della performance, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali e civilistiche applicabili.
3. L'organizzazione dei servizi e degli uffici si ispira a criteri di semplificazione e flessibilità, funzionalità, trasparenza e imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, responsabilità e meritocrazia, pari opportunità tra uomini e donne, distinzione di competenze tra indirizzo politico e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa, informatizzazione, diffusione dell'informazione interna ed esterna, per garantire la più ampia partecipazione all'attività della Camera di Commercio, accessibilità ai documenti e ai procedimenti amministrativi.

Art. 29 – Il Segretario generale

1. Al Segretario generale competono, in conformità alle norme vigenti, le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale.
2. Il Segretario generale assicura l'attuazione degli indirizzi strategici e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo della

Camera di Commercio e, a tal fine, sovrintende alla gestione complessiva della Camera di Commercio, garantendo l'unitarietà e il coordinamento dell'attività amministrativa; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle di cui al D.P.R. 254/2005 e quelle disciplinate dal regolamento di organizzazione.

3. In particolare, il Segretario generale:
 - a) è responsabile della segreteria di Giunta e di Consiglio e coordina, sotto la sua responsabilità, la redazione del processo verbale delle relative sedute, che sottoscrive insieme al Presidente; nel corso delle riunioni di Giunta e di Consiglio può essere chiamato a relazionare sugli argomenti all'ordine del giorno e può prendere la parola per questioni riguardanti la legittimità delle proposte di deliberazione, con riferimento alle quali ha diritto di far risultare a verbale il proprio parere;
 - b) propone alla Giunta, per l'approvazione, lo schema di budget direzionale e ne dispone l'aggiornamento per variazioni che non comportano maggiori oneri complessivi;
 - c) assegna ai dirigenti, con formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale.
4. Il Segretario generale è designato dalla Giunta e nominato dal Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell'art. 20 della Legge 580/1993 e relativo regolamento di attuazione.
5. La Giunta, con propria deliberazione su proposta del Segretario generale, indica, qualora nell'organico camerale vi siano più dirigenti, quale di essi assume le funzioni vicarie del Segretario generale.

Art. 30 – I dirigenti

1. I dirigenti esercitano i compiti previsti dalla legge, dal presente Statuto, dal D.P.R. 254/2005 e dal regolamento di organizzazione della Camera di Commercio.
2. In particolare, i dirigenti assicurano il perseguimento degli obiettivi attribuiti e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Segretario generale, secondo gli indirizzi dallo stesso definiti, e adottano gli atti di gestione tecnica, finanziaria e organizzativa di propria competenza, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili degli Uffici/Settori assegnati. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Art. 31 – L'Organismo indipendente di valutazione della performance

1. La Giunta nomina e regola l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), in forma singola o associata con altre Camere di Commercio.
2. L'OIV può essere costituito in organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. E' nominato per un periodo di tre anni e l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

3. L'OIV opera in piena autonomia, con il supporto tecnico della struttura operativa camerale deputata al controllo di gestione, e svolge le attività di valutazione e controllo strategico, volte a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico, riferendo, in proposito, direttamente alla Giunta. A tal fine, analizza il funzionamento della Camera di Commercio, utilizzando appositi indicatori, e redige relazioni periodiche ed annuali al Presidente, alla Giunta e al Collegio dei Revisori dei Conti sull'andamento delle stesse attività.
4. L'OIV, inoltre, svolge le funzioni di cui al D.Lgs. 27.10.2009, n. 150; in particolare:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, assicurando la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - b) propone alla Giunta la valutazione annuale del Segretario generale e supporta il medesimo nella valutazione dei dirigenti;
 - c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito Internet della Camera di Commercio;
 - d) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

TITOLO IV – AZIENDE SPECIALI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E MODULI COLLABORATIVI

Art. 32 - Consulta provinciale delle professioni

1. E' istituita la Consulta provinciale delle professioni, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio ai sensi dell'art.10, sesto comma, della Legge 580/1993.
2. Fanno inoltre parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni aventi stretta attinenza con le attribuzioni camerale, sino ad un massimo di tre. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale on line, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta può essere chiamata ad esprimere pareri, su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio, nelle materie della regolazione del mercato, della semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e della promozione delle economie locali; può altresì formulare voti e proposte al Consiglio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

5. La Consulta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione e i criteri di selezione dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

Art. 33 – Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Camera di Commercio può partecipare alla promozione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, utilizzando le forme organizzative più idonee.
2. In particolare, la Camera di Commercio può istituire aziende speciali, società, consorzi pubblici o privati, società consortili o acquisire partecipazioni in essi. Può altresì istituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati e altri organismi operanti secondo le norme del diritto privato, aventi finalità di sviluppo socio-economico compatibili con le finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto, nei limiti imposti dalla normativa vigente.
3. La partecipazione della Camera di Commercio è preferibilmente rivolta a soggetti che prevedano la sottoposizione a revisione contabile.
4. La scelta sulla forma di gestione o partecipazione compete alla Giunta sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica, efficacia ed efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e considerato il contributo allo sviluppo dell'economia locale.
5. Le scelte di cui ai precedenti commi vengono effettuate dalla Giunta, in armonia con gli indirizzi generali definiti dal Consiglio e delle predette scelte il Consiglio deve essere tempestivamente informato.

Art. 34 – Aziende speciali

1. Le Aziende speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio, con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria, secondo le disposizioni di legge.
2. Le Aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari di cui al D.Lgs 12.04.2006, n. 163, nonché in base a un proprio Statuto.
3. Le Aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta, che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e dell'economicità dell'attività delle Aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie, nel rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario.
4. Le Aziende speciali possono essere istituite in forma singola o associata e alle stesse può essere attribuito il compito di realizzare le

iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio e all'attuazione del programma di attività della stessa, assegnando le necessarie risorse finanziarie e strumentali.

5. Lo Statuto delle Aziende speciali è approvato dalla Giunta, che delibera altresì sulle relative modifiche.
6. Gli amministratori delle Aziende speciali sono nominati dalla Giunta, secondo criteri e modalità stabiliti negli Statuti delle medesime, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

Art. 35 – Rappresentanti camerali in organismi esterni

1. La designazione e la nomina dei rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi, associazioni ed altri organismi è di competenza della Giunta, su proposta del Presidente.
2. In sede di designazione o di nomina dei predetti rappresentanti in seno ad organi collegiali, qualora compete alla Camera di Commercio l'indicazione di due o più nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
3. I rappresentanti di cui sopra devono godere dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità e sono individuati prioritariamente tra i Consiglieri della Camera di Commercio. La designazione o la nomina di dipendenti della Camera di Commercio è subordinata al parere favorevole del Segretario generale.
4. I rappresentanti di cui sopra possono essere chiamati dal Presidente a relazionare in Giunta o in Consiglio sulla gestione o sui progetti di sviluppo dell'organismo cui sono preposti ovvero a redigere una relazione in merito.

Art. 36 – Altri strumenti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica e integrata delle proprie competenze con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine può promuovere ogni atto e strumento di programmazione negoziata.
2. La Camera di Commercio può attuare i propri interventi anche attraverso il sostegno a progetti, iniziative e servizi promossi e realizzati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, appartenenti ai settori individuati dallo Statuto ai sensi dell'art. 10 della Legge 580/1993, aventi come obiettivo lo sviluppo economico e sociale del territorio di competenza.
3. La Camera di Commercio può offrire, tramite convenzione, con l'utilizzo delle tecnologie ICT, propri servizi presso le strutture delle predette organizzazioni imprenditoriali ovvero realizzare servizi comuni congiuntamente con le medesime.

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 37 – Gestione finanziaria e patrimoniale

1. La gestione finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è disciplinata dal regolamento di cui al D.P.R. 02.11.2005, n. 254, è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

Art. 38 – Diritto annuale

1. La Camera di Commercio, per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, può aumentare, per gli esercizi di riferimento, la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%. La relativa deliberazione viene adottata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 – Pubblicità degli atti

1. La pubblicità degli atti è garantita tramite l'Albo camerale on line ed il sito Internet sulla base della normativa vigente in materia.
2. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta e le determinazioni del Presidente sono pubblicate all'Albo camerale on line, integralmente o per estratto, per sette giorni consecutivi, ad eccezione di quelle per le quali l'organo che emana l'atto non disponga diversamente, per motivi di riservatezza o in applicazione di disposizioni legislative o regolamentari. La pubblicazione avviene nei quindici giorni successivi a quello dell'adunanza nel corso della quale le deliberazioni sono assunte o a quello di adozione delle determinazioni presidenziali.
3. Delle determinazioni del Segretario generale e dei dirigenti viene data notizia mediante pubblicazione per elenco all'Albo camerale on line, da effettuarsi nei termini e con le eccezioni di cui al primo comma; si procede alla pubblicazione integrale o per estratto delle predette determinazioni nei casi in cui specifiche disposizioni legislative o regolamentari ovvero il provvedimento stesso ne prevedano la pubblicazione con effetto di pubblicità legale, a cura del Segretario generale o del dirigente competente all'adozione dell'atto.
4. L'Albo camerale è informatico e accessibile sul sito della Camera di commercio, all'indirizzo www.no.camcom.gov.it.
5. Responsabile delle pubblicazioni di cui ai commi precedenti è il Segretario generale o funzionario da lui delegato.

4. Il diritto di accesso agli atti amministrativi e l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 40 – Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Statuto inerenti la composizione degli organi entrano in vigore a decorrere dal primo rinnovo degli stessi.

Art. 41 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e in particolare la normativa sull'ordinamento delle Camere di Commercio, prevista dalla Legge 580/1993.

ALLEGATO A)

Emblema della Camera di Commercio di Novara (riferimento: art. 3 dello Statuto)



L'emblema della Camera di Commercio di Novara raffigura la Cupola di San Gaudenzio di Novara, affiancata dal segno distintivo del sistema camerale derivante dalla fusione della C di "Camere di Commercio" e della I di "Italia" che si allungano e fondono, formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave all'interno del quale viene inserita la denominazione "Camera di Commercio Novara".

ALLEGATO B)

Composizione del Consiglio (riferimento: art. 9 dello Statuto)

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto complessivamente da 23 (ventitré) componenti, dei quali 20 (venti) in rappresentanza dei settori economici e 3 (tre) in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti, secondo la ripartizione che segue (in conformità alla deliberazione n. C/13 del 21.10.2013):
 - n. 1 consigliere in rappresentanza del settore agricoltura
 - n. 4 consiglieri in rappresentanza del settore industria
 - n. 4 consiglieri in rappresentanza del settore artigianato
 - n. 4 consiglieri in rappresentanza del settore commercio
 - n. 1 consigliere in rappresentanza del settore cooperative
 - n. 1 consigliere in rappresentanza del settore turismo
 - n. 1 consigliere in rappresentanza del settore trasporti e spedizioni
 - n. 1 consigliere in rappresentanza del settore credito e assicurazioni
 - n. 3 consiglieri in rappresentanza del settore servizi alle imprese
 - n. 1 consigliere in rappresentanza del settore organizzazioni sindacali dei lavoratori
 - n. 1 consigliere in rappresentanza del associazioni di tutela dei consumatori
 - n. 1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti.

2. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura viene assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese."

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 – Natura e funzioni
- art. 2 – Autonomia statutaria e regolamentare
- art. 3 – Sede ed emblema
- art. 4 – Principi generali dell'azione amministrativa
- art. 5 – Relazioni con il sistema camerale
- art. 6 – Sussidiarietà e cooperazione
- art. 7 – Pari opportunità

TITOLO II – ORGANI

- art. 8 – Organi della Camera di Commercio

CAPO I – IL CONSIGLIO

- art. 9 – Nomina, composizione e durata del Consiglio
- art. 10 – Funzioni del Consiglio
- art. 11 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- art. 12 – Decadenza della carica di Consigliere
- art. 13 – Regolamento interno del Consiglio
- art. 14 – Funzionamento del Consiglio
- art. 15 – Mozione di sfiducia verso il Presidente e la Giunta
- art. 16 – Commissioni consiliari

CAPO II – LA GIUNTA

- art. 17 – Composizione e durata della Giunta
- art. 18 – Funzioni della Giunta
- art. 19 – Regolamento interno della Giunta
- art. 20 – Funzionamento della Giunta
- art. 21 – Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

CAPO III – IL PRESIDENTE

- art. 22 – Competenze e funzioni del Presidente
- art. 23 – Il vice Presidente
- art. 24 – Cessazione e decadenza del Presidente

CAPO IV – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- art. 25 – Nomina, composizione e durata del Collegio dei Revisori dei Conti
- art. 26 – Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti
- art. 27 – Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- art. 28 – Ordinamento degli uffici e dei servizi
- art. 29 – Il Segretario generale
- art. 30 – I dirigenti
- art. 31 – L'Organismo indipendente di valutazione della performance

TITOLO IV – AZIENDE SPECIALI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E MODULI COLLABORATIVI

- art. 32 – Consulta provinciale delle professioni
- art. 33 – Partecipazioni della Camera di Commercio
- art. 34 – Aziende speciali
- art. 35 – Rappresentanti camerali in organismi esterni
- art. 36 – Altri strumenti di partecipazione

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

- art. 37 – Gestione finanziaria e patrimoniale
- art. 38 – Diritto annuale

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 39 – Pubblicità degli atti
- art. 40 – Norma transitoria
- art. 41 – Norma di rinvio

ALLEGATO A) - Emblema della Camera di Commercio

ALLEGATO B) - Composizione del Consiglio